

LE TECNICHE DELLA MOTIVAZIONE FRA ESIGENZE DI CELERITA' E DI ADEGUATA RISPOSTA DI GIUSTIZIA

Tavola rotonda

9 giugno 2016

Intervento di Franco Fiandanese

1. Il quadro costituzionale, il giusto processo e l'obbligo di motivazione delle sentenze della Corte di cassazione

L'art.111 della Carta costituzionale stabilendo che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, registra una esigenza profondamente radicata nella cultura giuridica del Paese. Infatti, l'obbligo di motivazione si trova in tutte le codificazioni post unitarie, come requisito della sentenza: così compariva nell'art. 323 del codice di procedura penale del 1865; nell'art. 414 del codice del 1913, nell'art. 474 del codice del 1930, fino a giungere alla più sedimentata formulazione che compare nell'attuale art. 546.

Nel sistema della Costituzione l'obbligo della motivazione assume una dimensione polifunzionale: tali funzioni sono state identificate nella garanzia del controllo della imparzialità e quindi dell'indipendenza del giudice (art. 104, comma 1, Cost.), della legalità della decisione, in cui si riflette la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, Cost.), della giustificazione della decisione in rapporto alle censure prospettate e, quindi, dell'effettiva tutela assicurata al diritto di difesa (art. 24 Cost.), del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), impedendo l'adozione di scelte arbitrarie e, perciò stesso, discriminatorie.

Le modifiche apportate all'art. 111 Cost. con la legge costituzionale sul giusto processo, anche con lo spostamento della norma dall'introduzione dell'articolo al comma sesto, sembrerebbero, aver esaltato altri valori, concentrando l'attenzione più sul momento strumentale attraverso il quale la giurisdizione si “attua” vale a dire,

appunto, il “giusto processo regolato dalla legge”, anche se, comunque, la motivazione continua a rappresentare uno dei caratteri salienti della giurisdizione, svolgendo un ruolo fondamentale nella dinamica del “giusto processo”.

Dall’esame della giurisprudenza della Corte europea (per una ragionata rassegna di giurisprudenza in materia v. *Marino, Obbligo di motivazione delle sentenze e ordine pubblico processuale nello spazio giudiziario europeo, in Riv. Dir. Proc. 2013, 982 ss.*) si evince che il diritto all’equo processo pone in capo ai giudici un obbligo di motivazione delle sentenze, di cui si individuano alcune caratteristiche essenziali. Preliminarmente la Corte precisa che la portata dell’obbligo dipende dalla natura della decisione e dalle circostanze, fra cui, ad esempio, i mezzi di difesa invocati e le diverse tradizioni statali sulla presentazione e redazione delle sentenze. La motivazione tuttavia non deve essere meramente formale. Infatti, non può considerarsi sufficiente se si limita alla mera riproduzione delle norme giuridiche applicate, senza alcuna valutazione dei fatti, comprendente l’effettivo esame dei motivi del ricorso, degli elementi essenziali dedotti e delle prove. La motivazione deve essere intrinsecamente coerente e il dispositivo costituirne una logica conseguenza, altrimenti le parti rimarrebbero incerte. Il giudice di secondo grado che intenda confermare il dispositivo ha un onere di motivazione specifica proprio al fine di eliminarne la contraddittorietà o la poca chiarezza. Se gli indicati requisiti minimi sono soddisfatti, la Corte non può essere chiamata a valutare né la correttezza dell’esame svolto dal giudice, né l’adeguatezza e il grado di dettaglio della trattazione degli argomenti. La valutazione della congruità della motivazione deve pertanto essere effettuata caso per caso, alla luce della sua strumentalità rispetto al diritto di difesa. La vittima ha comunque un onere di impugnazione al fine di far constatare la violazione del diritto di difesa e dell’equo processo. Sussistendo un rapporto di strumentalità fra l’obbligo di motivazione e il diritto di difesa, il primo deve essere bilanciato con altri diritti ed interessi, in primis con le esigenze tipiche dell’equo processo, quali la buona amministrazione e la ragionevole durata. Questa operazione

è stata talvolta compiuta implicitamente dalla Corte europea nella valutazione dell'esistenza di un'infrazione dell'art. 6. Ne è esempio l'ammissibilità della motivazione per incorporazione, che consente di soddisfare l'esigenza del singolo nella comprensione del dispositivo, permettendo di non riscrivere ex novo una decisione, nella quale si intendono presentare le stesse argomentazioni già sviluppate in altra sede.

Il problema della motivazione si è posto anche davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Trade Agency (C, giust. UE 6 settembre 2012, c-619/10). La Carta dei diritti fondamentali pone quale standard minimo la tutela garantita dalla Convenzione europea, consentendo un livello di protezione più alto (art. 52, par. 3): pertanto, almeno tutte le tipologie di violazioni delle garanzie processuali riscontrate dalla Corte europea entrano a far parte dell'ordine pubblico dell'Unione europea, i cui Stati membri non possono accettare la produzione di alcun effetto incompatibile con la Convenzione, nemmeno in modo indiretto. Conseguentemente, l'ordine pubblico comunitario osterebbe al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione straniera, emanata a seguito di un procedimento che non abbia rispettato le garanzie di cui all'art. 6 conv. eur. dir. uomo, e in particolare del tutto priva o carente di motivazione alla luce dei criteri e parametri indicati dalla Corte europea. La Corte di giustizia pone al giudice l'obbligo di temperare il diritto di difesa con altri interessi, quale la buona amministrazione della giustizia, e particolarmente la rapidità, l'efficacia e la non onerosità dei procedimenti. Queste esigenze potrebbero giustificare una restrizione delle garanzie processuali, fino al punto da escludere la motivazione. Pertanto, il limite dell'ordine pubblico può essere invocato se, tenuto conto di queste circostanze, si verifica una «manifesta e smisurata» violazione del diritto di difesa (punto 55), integrata solo qualora l'assenza di motivazione renda impossibile la proposizione di un ricorso in maniera utile ed effettiva. La Corte ha dichiarato che il rispetto del diritto a un equo processo impone che qualsivoglia decisione giudiziaria sia motivata, e ciò al fine di consentire al

convenuto di comprendere le ragioni per le quali è stato condannato e di proporre ricorso contro tale decisione in maniera utile ed effettiva (v., in tal senso, sentenza ASML, cit., punto 28). In proposito, la Corte ha tuttavia dichiarato che i diritti fondamentali non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano effettivamente ad obiettivi d'interesse generale perseguiti dai provvedimenti di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, una violazione manifesta e smisurata dei diritti così garantiti. In quest'ottica si deve constatare che la portata dell'obbligo di motivazione può variare a seconda della natura della decisione giudiziaria di cui trattasi, e dev'essere analizzata in relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base dell'insieme delle circostanze pertinenti, tenendo conto delle garanzie procedurali da cui tale decisione è contornata, al fine di verificare se queste ultime garantiscano agli interessati la possibilità di proporre ricorso contro detta decisione in maniera utile ed effettiva.

Si può, pertanto, affermare che i principi del diritto europeo, le norme della CEDU e i principi costituzionali impongono il dovere di sinteticità nella redazione dei provvedimenti decisori (per i giudici) e degli atti (per le parti). La sinteticità diventa strumento operativo dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

2) I riferimenti normativi della sinteticità della motivazione della sentenza

Mentre con riferimento al processo civile e, in particolare, al processo amministrativo la forma semplificata della sentenza trova precisi riferimenti normativi (artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 74 del codice della pubblica amministrazione) con riferimento al processo penale si possono richiamare il disposto dell'art. 546 c.p.p., che individua, in generale, tra i requisiti della sentenza "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che, con riferimento proprio alla sentenza della Corte di

cassazione, stabilisce che “i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione” e che il principio di diritto è enunciato specificamente solo nel caso di annullamento con rinvio.

In realtà, da tale complesso normativo non risulta disciplinato un modello semplificato di sentenza, bensì un modello di motivazione, che favorisce la selezione dei temi e degli argomenti e dunque la concisione. In realtà, non bisogna confondere la complessità della struttura argomentativa con la sua lunghezza espositiva: essere brevi significa non dire nulla di più di quanto è necessario. In primo luogo, è possibile espungere dalla motivazione temi e argomenti che sono irrilevanti o incontrovertibili. In secondo luogo, la restrizione della motivazione ai temi controversi permette di selezionare i punti decisivi.

Nell’ottica della semplificazione, volendo dare corpo all’espressione “concisione”, l’esame dei fatti decisivi esaurisce il requisito delle ragioni di fatto della motivazione; le ragioni giuridiche constano della mera enunciazione del principio di diritto, salvo le ipotesi che incidono sul livello della nomofilachia, evenienze nelle quali è richiesta l’argomentazione giuridica.

La semplificazione non è una qualità esterna che si aggiunge alla motivazione per ricondurla ad una forma più snella. Essa è una proprietà immanente alla motivazione. L’efficienza derivante da una motivazione snella è l’effetto indiretto di un profilo costitutivo della motivazione stessa (*Scoditti, Ontologia della motivazione semplificata, in Giustizia civile, 2014*). La motivazione della sentenza non deve contenere nulla di più e nulla di meno rispetto a quanto necessario per adempiere la sua funzione di ragione del dispositivo.

Perché allora parlare della motivazione semplificata come rimedio acceleratorio del processo, se la sintesi espositiva dovrebbe essere caratteristica della motivazione commisurata alla causa e al suo contenuto? Perché evidentemente bisogna far fronte a condizioni patologiche e porre rimedio a situazioni disfunzionali.

Condizioni patologiche quale emergono da un flusso di sopravvenienza che ha raggiunto punte di 55.000 ricorsi all'anno, con aumenti di ricorsi iscritti di oltre il 10% rispetto all'anno 2000 e con un aumento di produttività individuale dei magistrati del 32% rispetto all'anno 2000 (*Ippolito, Il funzionamento della Corte di cassazione: il settore penale, Assemblea Generale del 25 giugno 2015*); situazioni disfunzionali quale quelle determinate dalla ambizione di scrivere una “sentenza trattato” o il timore determinato dalla acquisizione a campione dei provvedimenti per le valutazioni di professionalità o dalla necessità di evitare possibili ipotesi di responsabilità civile o disciplinare.

Situazioni disfunzionali che trovano la loro corrispondenza anche dal lato degli avvocati nella redazione di ricorsi pletorici nel timore di non rispettare il principio di autosufficienza.

Ben vengano allora le direttive sulla redazione di sentenze a motivazione semplificata e i protocolli d'intesa sulle regole redazionali dei motivi di ricorso. In particolare, ben venga la individuazione, tra i dati che assumono rilievo positivo per la valutazione di professionalità del magistrato, della capacità di redigere sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata. Solo così la sinteticità diventa strumento operativo dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. Si tratta di un obiettivo per raggiungere il quale occorre una stretta collaborazione tra magistrati e avvocati che sono i protagonisti del processo: non si può pretendere chiarezza e sinteticità da parte dei giudici se uguali caratteri mancano negli atti di parte e viceversa.

3) I presupposti della motivazione semplificata

La forma della sentenza dovrebbe essere ripensata in rapporto al suo contenuto e alla sua destinazione elettiva così come all'organo che la pronuncia.

La norma costituzionale sulla motivazione non tutela soltanto le parti ma anche la funzione stessa del decidere e i suoi destinatari “sociali”. La giustificazione più rilevante della motivazione è quella che guarda oltre i diretti destinatari della sentenza, come strumento di controllo diffuso sull’operato del giudice e testimonianza della soggezione di quest’ultimo soltanto alla legge. La motivazione sottopone il giudice ad un controllo che elimina il rischio di un uso scorretto o irresponsabile o autoritario della giurisdizione.

In questa prospettiva emerge la funzione extraprocessuale della motivazione, di consentire la possibilità di un controllo esterno sull’operato dei giudici da parte della generalità dei cittadini, che descrive un risvolto costituzionale di partecipazione democratica all’attività giurisdizionale e di garanzia di trasparenza della giustizia di fronte all’opinione pubblica, posto che, come afferma l’art. 101, comma 1, Cost., “la giustizia è amministrata in nome del popolo”.

Trova ragione la distinzione delle sentenze di legittimità a seconda che la Corte di cassazione si ritenga chiamata ad esercitare funzioni nomofilattiche oppure no. Pertanto, le motivazioni non semplificate saranno riservate a quelle sole sentenze suscettibili di porsi come precedente, trascendendo il rilievo del caso singolo. La Corte potrà distinguere le decisioni tra quelle che saranno destinate al pubblico in generale, così potendo dibattersi nelle consuete sedi culturali e quelle che, per il concreto *decisum* e le conseguenti tecniche di confezionamento, non potranno che riguardare le sole parti in causa per la fondamentale ragione che esse non innovano gli orientamenti consolidati.

4) Uso dell’informatica nella stesura delle sentenze a motivazione semplificata

Peraltro, quando si fa riferimento ai ricorsi presentati alla Corte di cassazione bisogna chiarire di che cosa si sta parlando. Come risulta dall’ultima relazione del Primo Presidente per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il tasso di inammissibilità dei

ricorso è del 64,2% e di queste decisioni il 64,2% è pronunciato dalla Settima sezione, cioè si tratta di ricorsi all'immediata evidenza inammissibili. Nella banca dati del sistema informativo della Corte risulta che ogni anno mediamente circa 6.500 ricorsi sono avverso sentenze di patteggiamento. Anche considerando la possibilità di fissare per una sola udienza circa 150/200 ricorsi inammissibili avverso sentenze di patteggiamento, lo smaltimento di tali processi impegna un collegio di cinque magistrati per circa 40 udienze in un anno. A tale carico di lavoro bisogna aggiungere i ricorsi proposti personalmente dagli imputati, che spesso sono anche scritti a mano e incomprensibili.

In questi casi, un uso intelligente e deflazionistico dell'informatica può essere utile. Anche se il recupero dell'efficienza passa attraverso misure più complesse e strutturali delle quali si parla ormai senza costrutto da molti anni.

Si fa riferimento alla possibilità di predisporre modelli contenenti, oltre ai meta-dati attinti dal server centrale per la formazione della sentenza, le ulteriori informazioni necessarie per redigere il provvedimento finale, in tal modo riducendosi notevolmente i tempi occorrenti sia per la decisione che per la redazione del provvedimento senza che la sentenza possa considerarsi il risultato di una non consentite pre-decisione della causa.

Perciò ho ideato e realizzato con la collaborazione del CED della Corte un programma informatico che consente la redazione in modalità totalmente o parzialmente automatizzata delle ordinanze della Settima Sezione.

Il programma contiene cinque moduli predisposti: uno, l'intestazione della sentenza, è compilato in modo totalmente automatico con prelievo dei dati dal SIC, altri, la parte introduttiva, l'elencazione dei motivi di ricorso, la parte finale e il dispositivo, sono compilati in modo parzialmente automatizzato previa scelta del magistrato su una serie di ipotesi redazionali standardizzate; infine, la parte motiva è assistita in modo automatico, nel senso che al magistrato vengono proposte molteplici scelte motivazionali corrispondenti ai casi più frequenti di motivi inammissibili con

indicazione di principi di diritto consolidati: il magistrato relatore, effettuata quest'ultima scelta affida ad un ultimo comando l'assemblaggio e la compilazione automatica del provvedimento finale. La caratteristica fondamentale di tale modulo informatizzato è quella di essere accessibile non solo dall'Ufficio tramite la rete del Palazzo, ma anche dalla abitazione del magistrato o da qualsiasi postazione che abbia accesso ad internet tramite l'utilizzo di una smart card. Il suo valore aggiunto, inoltre, consiste nella possibilità di instaurare un circuito virtuoso tra cancelleria, che deve inserire correttamente nel SIC quei dati che andranno a confluire nella intestazione e nella introduzione della sentenza in modo totalmente automatico, magistrati della spoglio, magistrati relatori e Presidenti di collegio, i quali tutti collaborano al risultato finale con il minimo impegno e il massimo risultato. Il presidente del collegio può seguire il lavoro *in progress* del relatore ed anche dividerlo con gli altri componenti del collegio. Il risultato finale sarà non solo la maggiore speditezza nella redazione del provvedimento, ma anche, mediante l'utilizzazione di altro apposito modulo informatizzato, la redazione finale del ruolo di udienza con tutti i dispositivi precompilati e condivisi dal collegio, con conseguente riduzione dei tempi di durata dell'udienza medesima.

Occorre chiarire che nel caso in cui il giudice predisponga una proposta motivata di decisione non vi sono ragioni per sospettare che giungendo all'udienza con la sentenza già scritta si renda vana la discussione e si possa ritenere violato il diritto di difesa. Il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e il rispetto del diritto di difesa non sono incompatibili, sicuramente nelle cause semplici, ma anche nelle cause di maggiore complessità, con la predisposizione da parte del giudice di una bozza di motivazione, da utilizzare come base del provvedimento finale adottato all'esito della discussione.

Ormai la maggior parte dei magistrati fa uso del computer e l'ipotesi da considerare non è quella del testo scritto a mano, ma del file nella memoria del computer portatile. In tale contesto tecnologico la difficoltà a modificare o addirittura riscrivere

il testo di partenza è sicuramente inferiore alla difficoltà che avrebbe il magistrato a modificare l'opinione che, con lo studio della causa, si sarebbe inevitabilmente formato nella propria mente. La proposta di motivazione rende il giudice più consapevole dei problemi dibattuti, determina una sua maggiore attenzione alle argomentazioni delle parti, facilita la discussione e consente a tutti i componenti del collegio di partecipare alla stesura della motivazione stessa, evenienza questa particolarmente auspicabile con riferimento alle sentenze che dibattono questioni giuridiche. In tale contesto, non vi sarebbe nulla di strano, anzi, e nulla di censurabile, se la discussione assumesse il tono dialogico con cui il giudice descritto da Calamandrei conduceva l'udienza di discussione interpellando i difensori affinché ciascuno centrasse la propria difesa sui punti più deboli della propria posizione. Una tale forma di pregiudizio imparziale sarebbe il miglior ausilio al diritto di difesa, non conculcato, ma, al contrario, sorretto dal rapporto dialogico che può instaurarsi con il giudice. Un esempio semplice e di cui ho avuto esperienza più volte è quello del ricorso *per saltum* ai sensi dell'art. 569 c.p.p., allorché nel corso dell'udienza sia il P.G. che il difensore si sono dilungati nell'illustrare le loro richieste in merito alla fondatezza o infondatezza del ricorso, senza affrontare il problema centrale che era quello della sua ammissibilità, posto che esso proponeva questioni che potevano essere qualificate non come violazioni di legge ma come vizi di motivazione con conseguente conversione del ricorso in appello.

5) Casi di motivazione semplificata

Come si è detto, nel giudizio di cassazione, l'adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione dei ricorsi - sorto per esigenze organizzative di smaltimento dell'arretrato e di contenimento dei tempi di trattazione dei procedimenti civili entro termini di durata ragionevole - si giustifica ove l'impugnazione proposta non solleciti l'esercizio della funzione nomofilattica, ponendo questioni la cui

soluzione comporti l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questa non intenda discostarsi, ciò sia nel caso in cui la questione proposta dal ricorso sia infondata sia nel caso in cui, al contrario, sia fondata e meriti accoglimento.

La sentenza deve essere tarata sulla decisione presa. Cosicché è inutile esporre interamente il fatto allorché il dispositivo è di inammissibilità oppure illustrare tutti i motivi dedotti quando quello ritenuto fondato è uno solo e tutti gli altri vengono assorbiti.

Ugualmente la motivazione semplificata si adatta al caso di motivi di ricorso non consentiti, perché ad esempio non proposti in appello e non rilevabili d'ufficio.

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implicano la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente. (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328); Qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008 - dep. 03/10/2008, Rizzo, Rv. 241300)

Né l'utilizzazione della motivazione semplificata è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte, ove detta ampiezza - che, pur non trasgredendo alcuna prescrizione formale di ammissibilità, già collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere - neppure sia proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza delle fattispecie affrontate, e si risolva in un'inutile sovrabbondanza, connotata da assemblaggi e trascrizioni di atti e provvedimenti

dei precedenti gradi del giudizio. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 11199 del 04/07/2012, Rv. 623128).

È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria, per decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari, senza, tuttavia, individuare con precisione l'atto specifico, in esse contenuto, asseritamente inutilizzabile, non spettando alla Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, di verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che, non apparendo manifeste, implicino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente. (Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014 - dep. 12/05/2014, Naso, Rv. 260404).

La questione dell'inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito. (Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011 - dep. 01/06/2011, C. e altro, Rv. 250263).

Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di dichiarazione indiziante resa a funzionario Inps nell'ambito di attività ispettiva, in assenza delle garanzie di difesa previste dal codice di rito). (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011)

Ancora la motivazione semplificata si adatta ai motivi di ricorsi apparentemente approfonditi, ma che si rilevino aspecifici, nel senso chiarito più volte dalla giurisprudenza di questa Corte

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente

dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità. (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157; da ultimo: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 - dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Se il reato è prescritto e non vi sono parti civili è sufficiente dare atto della intervenuta prescrizione e della inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p., anche in presenza di molteplici deduzioni di vizio di motivazione.

In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275); In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Una risposta semplificata deve essere data a tutti quei ricorsi che intendono superare il rigoroso discrimine che la giurisprudenza ha fissato tra travisamento del fatto, non deducibile in sede di legittimità, e travisamento della prova.

Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco. (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 - dep. 12/04/2011, Molinaro, Rv. 250133).

Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per

cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice. (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636).

Una motivazione semplificata può essere anche conseguente ad un ricorso che non rispetta la regola dell'autosufficienza. Sul punto è intervenuto il protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense, che ha escluso la riproduzione del contenuto degli atti processuali oggetto dell'impugnazione e ha ritenuto necessario e sufficiente la specifica indicazione degli stessi con specifica elencazione unitamente agli elementi utili alla loro reperibilità nel fascicolo (affiliazione, faldone....). Ciò per quanto attiene alle modalità tecniche di rispetto del principio. Ma tale principio viene spesso erroneamente interpretato, poiché esso non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito; neppure è consentito allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte.

In tema di ricorso per cassazione, l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione il tema della qualificazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini da due indagati in un procedimento connesso come "assunzione di informazioni" invece che come "dichiarazioni spontanee", al fine di farne rilevare la nullità o l'inutilizzabilità, osservando che la soluzione del quesito di diritto presupponeva il compimento di accertamenti e apprezzamenti di merito mai richiesti in precedenza). (Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015 - dep. 25/03/2015, Bonavita, Rv. 263713).

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal

complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte. (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601).

Il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso. (Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010 - dep. 26/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192).

La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006, nella parte in cui consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento ad altri atti del processo, pone in capo al ricorrente l'onere di specifica indicazione degli atti ritenuti rilevanti, che può avvenire nelle forme più diverse, purché tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti. (Sez. 2, n. 31980 del 14/06/2006 - dep. 27/09/2006, Brescia, Rv. 234929)

Motivazione semplificata si impone in tutti i casi in cui è previsto soltanto il sindacato per violazione di legge (misure di prevenzione, misure cautelari reali, misure cautelari personali in caso di ricorso *per saltum*, sentenza appellabile assoggettata a ricorso *per saltum*, ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare a seguito di arresto provvisorio ex art. 716 c.p.p.) e il ricorso intenda valicare tali limiti, rigorosamente fissati dalla giurisprudenza nel senso che nella nozione di "violazione di legge" rientrano soltanto la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti) (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710).

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).

6) Il problema dell'omesso esame di doglianze difensive

Quando la motivazione svolge una funzione endoprocessuale, tendendo soltanto a fornire ragione alle parti della decisione adottata, i principi del giusto processo fanno riferimento alla garanzia per gli interessati della possibilità di proporre impugnazione contro la decisione in maniera utile ed effettiva.

Ovviamente tale profilo non rileva nel procedimento davanti alla Corte di cassazione. La regola dell'intangibilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione resta a cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato (Sezioni Unite, sentenza 2002, Basile); l'accertamento definitivo costituendo, del resto, "lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale" e realizzando l'interesse fondamentale di ogni ordinamento "alla certezza delle situazioni giuridiche" (C. Cost. n. 294 del 1995, e ivi citate nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia, sentenza 1.6.1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30.9.2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU, da ultimo sentenza del 12 gennaio 2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e 68698/01). Tale intangibilità ha perduto, però, il carattere di

assolutezza per effetto dell'art. 625 bis, in materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile.

Il problema più delicato che si pone, sotto il profilo delle tecniche di motivazione, è quello dell'omesso esame di doglianze difensive proposte con i motivi di ricorso. Problema che assume la sua rilevanza anche davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Innanzitutto, soccorre ad evitare colpevoli distrazioni nella redazione della sentenza soccorrono le direttive emanate dal Primo Presidente, da ultimo il 18 maggio u.s, sui criteri per la redazione dei provvedimenti delle Sezioni Penali, che prevede una articolazione scandita da distinti numeri e sottonumeri di paragrafo per ciascun ricorso e per ciascun motivo di ricorso ed una risposta anch'essa scandita da distinti numeri di paragrafo in relazione a ciascun motivo di ricorso. Si tratta di una tecnica che sollecita e facilita l'attenzione sia del relatore che del presidente.

Ciò detto, però, occorre tenere presente che le risposte a plurimi motivi di ricorso possono essere anche cumulative e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è deducibile ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima; ne deriva che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015 - dep. 17/04/2015, Manfredi, Rv. 263113) Sez. 5, Sentenza n. 20520 del 20/03/2007 Cc. (dep. 25/05/2007) Rv. 236731.

L'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento della sentenza di questa Corte è inoltre solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta

percezione di risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto di detto errore. Di conseguenza:

- va escluso ogni errore valutativo o di giudizio;
- l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis c.p.p., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione;
- esso (l'errore di fatto) deve inoltre rivestire "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità";

Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione, essa, quando pure in astratto sussista, si risolve, di per sé, in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura. La prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite ammettono peraltro che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando, sempre restando ai limiti prima segnati, risulti dipesa "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero sia quando l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.

In quest'ottica è necessario ricordare (con Cass. Sez. 5^a, Sentenza n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno) che il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, ("nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti

strettamente indispensabili per la motivazione") non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto in ricorso sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante o rigettato.

Sicché non solo non è in nessun caso deducibile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., la mancanza di espressa disamina di doglianze che non siano decisive o che debbano considerarsi implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la *ratio decidendi* della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola dell'art. 173 disp. att. c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame dipende da sicuro errore di percezione.

Numero e minuziosità delle censure lungi dall'evidenziare l'esistenza di errori di fatto decisivi, lumeggiano al contrario l'effettivo risultato cui complessivamente tendono gli argomenti del ricorrente, che è quello di ripercorrere interamente il giudizio di legittimità già celebrato e deciso, e anzi, con esso, anche dei giudizi di merito, sollecitando una rivalutazione in fatto d'ogni aspetto dedotto e deducibile.

Infine, alle sentenze con motivazione semplificata potrebbe essere utilmente esteso il modulo informatico elaborato per i ricorsi assegnati alla Settima Sezione, con l'obiettivo di uniformare le decisioni della Corte laddove non vi siano questioni di diritto particolari da affrontare ovvero vi siano questioni di diritto risolte da giurisprudenza pacifica e consolidata, uniformità che non può che giovare ad una Corte Suprema, che in tal modo potrebbe concentrare le energie dei magistrati su quei ricorsi che richiedono un impegno in termini di nomofilachia.

6) Conclusioni

Giuseppe Borrè (risoluzione del CSM sul disegno di legge Vassalli del 1988), auspicava che diventi chiara “nella cultura dei giudici, la concezione di ciò che la sentenza deve essere: non un documento avulso dal processo, vivente di vita propria, e nel quale, quindi, tutto deve essere raccontato e analizzato indipendentemente dalle reali necessità argomentative sulle quali il giudice ha finito per puntare: e soprattutto non una “difesa”.... della decisione presa, ma un “rendiconto” di ciò che si è pensato per giungere a tale decisione. Ciò consentirebbe uno stile sobrio e discorsivo, articolato in proposizioni semplici perché essenziali e convincenti Si tratterebbe non di un mero espediente tecnico, ma di un fatto culturale”.

In questo senso, mi sento di poter dire che le riforme passano in primo luogo e soprattutto attraverso un cambiamento culturale. Nel caso specifico, il giudice dovrebbe poter dire non che ha dato una risposta sintetica ad una richiesta di giustizia, ma semplicemente che ha dato una risposta giusta.